



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 luglio 2021**

Nuovo divieto di licenziamento e nuova CIG

Art. 4 del DL 99/2021 del 30 giugno.

Il decreto è rubricato "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese." È stato pubblicato nella GU n. 155 del 30 giugno ed è in vigore dallo stesso giorno.

Tra i provvedimenti il protrarsi del divieto di licenziamento e il ricorso alla CIG, due provvedimenti che sembrano interdipendenti.

L'articolo **40 del DL 73/2021** (cosiddetto *Sostegni bis*), al comma 3 consentiva ai datori di lavoro privati, destinatari degli interventi di CIGO, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendano o riducano l'attività lavorativa di presentare domanda di integrazione salariale senza versare, fino al 31 dicembre 2021, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.148/2015.

I datori di lavoro avvalendosi di questa facoltà **non potevano procedere a licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo (salvo i casi di deroga) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 4 in questione aggiunge, al D.L. 73/2021, l'articolo **40-bis** in base al quale i detti datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del D.Lgs. 148/2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 senza il pagamento del contributo addizionale. Di conseguenza resta agli stessi, per il medesimo periodo, precluso l'avvio di procedure.

Nel contempo restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e preclusa rimane la facoltà di recedere per **giustificato motivo oggettivo**.

Stante il perdurare della crisi economica il comma 2 dell'articolo 4 consente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche **Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15**, di presentare per i lavoratori in forza al **30 giugno 2021** domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del DL 18/2020 (cosiddetto *Cura Italia*), per una **durata massima di 17 settimane** nel periodo compreso **tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021** senza il pagamento del contributo addizionale. In questo periodo sono preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e precluso l'avvio di procedure collettive e ugualmente sospesi i termini delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

